

Il presente documento, suddiviso in sezioni, contiene:

Sezione I	Informazioni sull'intermediario e i suoi servizi
Sezione II	Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro
Sezione III	Informazioni sui rischi degli strumenti finanziari
Sezione IV	Informazioni sui costi e sugli oneri
Sezione V	Informazioni sulla classificazione della clientela
Sezione VI	Informazioni generali sugli incentivi
Sezione VII	Informazioni sulla strategia di esecuzione e trasmissione ordini
Sezione VIII	Termini del contratto

Sezione I INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E I SUOI SERVIZI (informazioni rese ex art. 29 Delibera Consob 16190/2007)	
Informazioni sulla Banca	Banca Cassa di Risparmio di Savigliano SpA, con sede legale in Savigliano, Piazza del Popolo 15, telefono 01722031, indirizzo mail info@bancacrs.it
Lingua utilizzata	Il cliente potrà comunicare con la Banca in lingua italiana; parimenti, ogni documentazione inviata ed altre informazioni trasmesse dalla banca verranno rese in lingua italiana.
Metodi di comunicazione	I metodi di comunicazione tra la Banca ed il cliente possono essere: - di tipo tradizionale (comunicazioni a mezzo supporto cartaceo), - di tipo elettronico (e-mail, web) Per quanto riguarda la disposizione di ordini da parte del cliente è prevista la forma cartacea; è possibile per il cliente, previo accordo con la Banca, impartire ordini anche via telefono o a mezzo comunicazione elettronica (trading on line, fax, e-mail ecc.)
Autorizzazione della Banca	La Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento: ricezione e trasmissione ordini, sottoscrizione e collocamento di strumenti finanziari, negoziazione per conto proprio in qualità di internalizzatore non sistematico, consulenza in materia di investimenti. L'autorità competente che ha concesso tali autorizzazioni è la BANCA D'ITALIA, Via Nazionale 91, 00184 – Roma, tel. 0647921 , e-mail email@bancaditalia.it La banca è autorizzata alla prestazione di intermediazione assicurativa, iscritta al RUI al numero D000027034. L'autorità competente che ha concesso tale autorizzazione è ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo, Via del Quirinale, 21, 00187 – Roma, tel. 06421331, e-mail scrivi@isvap.it .
Promotori finanziari	Nella prestazione dei servizi di investimento la banca si può avvalere di promotori finanziari, regolarmente iscritti nell'apposito Albo, conformemente a quanto previsto dall'art. 31 del D.lgs. 58/1998.
Rendicontazione	Per i servizi di esecuzione ordini, ricezione e trasmissione ordini, collocamento (ivi compresa l'offerta fuori sede) la Banca fornisce all'investitore la seguente documentazione a rendiconto dell'attività svolta: - <u>all'atto della ricezione</u> di un ordine allo sportello, rilascia al cliente un'attestazione contenente, tra l'altro, oltre ai dati identificativi dell'ordine stesso, le eventuali avvertenze della Banca al cliente in materia di non appropriatezza dell'operazione cui si riferisce l'ordine; - <u>quanto prima, e al più tardi</u> entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, invia al cliente un avviso di conferma scritto contenente le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita quali, tra l'altro, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell'ordine, identificativo della sede di esecuzione, quantitativo, prezzo unitario, somma totale delle commissioni e spese; nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi; nel caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, le informazioni sono fornite direttamente dalle SGR o dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse; - <u>a richiesta del cliente</u> , fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine; - <u>nel caso di operatività</u> che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, comunica, entro la fine del giorno nel quale la soglia è superata (o del giorno successivo, se il superamento avviene in un giorno non lavorativo) eventuali perdite che superino la soglia predeterminata convenuta in contratto; - <u>invia al cliente</u> , quanto meno una volta all'anno, un rendiconto degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca contenente le informazioni concernenti gli strumenti finanziari stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto. Per le operazioni in derivati regolamentati l'attività viene rendicontata giornalmente attraverso un apposito documento.
Sistemi di indennizzo	La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia , previsto dall'articolo 62, comma 1, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 (sito web del Fondo http://www.fondonazionaledigaranzia.it/). Tale Fondo indennizza i crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento nei confronti degli intermediari, entro il limite massimo complessivo di ECU 20.000 [tasso di conversione: ECU/EURO = 1], nel caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo degli stessi. La Banca aderisce inoltre al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Sintesi della policy sui conflitti di interesse	PREMESSA In conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2004/39/CE (<i>c.d. MiFID</i>), la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano SpA (di seguito la "Banca") è tenuta a mantenere ed applicare soluzioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. A tal fine, la Banca applica e mantiene una politica di gestione di tali conflittualità adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Banca stessa e alla natura e alla complessità dell'attività svolta (<i>c.d. criterio di proporzionalità</i>) L'obiettivo del presente documento è quello di descrivere in forma sintetica la strategia seguita dalla Banca per la gestione dei conflitti di interesse; presso i locali della Banca, per i clienti che ne facciano richiesta, è possibile ottenere maggiori dettagli su tale strategia. TIPOLOGIE DI CONFLITTO DI INTERESSE La Banca ha individuato i potenziali conflitti che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento, la cui presenza può danneggiare gli interessi dei clienti. Le principali macrocategorie di conflitti di interesse sono: <ol style="list-style-type: none"> 1) Conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento medesimo. In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro. 2) Conflitti di interesse connessi alla erogazione contestuale di due servizi di investimento da parte della medesima unità operativa o del medesimo soggetto rilevante, che possono generare nella Banca interessi diversi rispetto a quelli del cliente. 3) Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti. In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca. 4) Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi che pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto. 5) Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti di affari.

SOGGETTI RILEVANTI

La normativa, al fine di limitare il manifestarsi di conflitti d'interesse e di gestire quelli ineliminabili, introduce la nozione di *soggetto rilevante*, disponendo che chiunque possa essere definito tale sia soggetto a precise norme comportamentali e a vigilanza specifica da parte della Banca. Dicesi **soggetto rilevante** ogni Amministratore, Socio, Dirigente della Banca e qualsiasi altra persona fisica che intrattenga con la Banca un rapporto di lavoro dipendente o di agente mandatario.

GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla Banca possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

1) VIGILANZA SEPARATA DEI SOGGETTI RILEVANTI, che si sostanzia in misure organizzative volte a:

- impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti tramite la separatezza funzionale. Allo scopo sono utilizzate barriere di tre tipi: gerarchico, informatico e fisico.
- eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- adottare criteri di stesura dei piani di budget che garantiscano l'indipendenza del sistema retributivo - o di parte di esso, come prescritto dall'art. 24, comma 1e, del Regolamento Congiunto - dei singoli soggetti rilevanti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse, rispetto ai singoli risultati quantitativi raggiunti nella prestazione dei servizi di investimento portatori di conflitto e alle *performance* degli strumenti finanziari collocati.
- eliminare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento. Allo scopo sono posti vincoli alle operazioni personali svolte da tale soggetto.
- impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità).

2) EMANAZIONE DI ISTRUZIONI OPERATIVE agli operatori di *front office* riguardanti:

- il richiamo ad attenersi, nello svolgimento delle loro mansioni, al Codice Interno di Autodisciplina e al Codice Etico per la Disciplina della Responsabilità Amministrativa e alla manualistica operativa esistente.
- l'obbligo di attenersi a quanto disposto nella Policy di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini

3) DISCLOSURE. Laddove le misure organizzative non siano sufficienti ad eliminare i conflitti e le misure di gestione dei conflitti esistenti citate ai punti 1 e 2 non consentano di escludere la possibilità che essi nuocano agli interessi dei clienti, la Banca esplicita al cliente, su supporto durevole, l'esistenza di tali conflitti (vedere alla voce "Informativa sui Conflitti d'Interesse")

4) creazione e aggiornamento del REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE, che contiene l'elenco degli strumenti finanziari offerti dalla Banca per i quali sia sorto (in passato) o possa sorgere (nel caso l'offerta sia in corso) uno qualsiasi dei tipi di conflitto descritti precedentemente. E' altresì previsto che la Banca tenga a disposizione tale registro per la consultazione da parte di coloro che ne facciano opportuna richiesta.

5) VERIFICA PERIODICA, effettuata dalla funzione *Compliance* (struttura organizzativa di indirizzo e controllo dedicata e indipendente), che il comportamento delle unità operative e dei singoli soggetti rilevanti, nonché il funzionamento delle procedure organizzative e delle strutture informatiche, garantiscano il rispetto della normativa in generale e dei punti sopracitati in particolare.

La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso l'adozione di un efficace modello operativo, una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità e la disposizione di mirate regole di condotta, secondo il criterio di proporzionalità citato in premessa. Si sottolinea che, ai fini dell'individuazione delle misure di gestione dei conflitti, non è stata fatta alcuna distinzione in base alla natura della clientela (clientela al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate) e le soluzioni definite sono adottate nei confronti della generalità dei clienti.

INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca ha adottato le sopra indicate disposizioni organizzative volte alla migliore gestione possibile dei conflitti d'interesse, ma non può escludere in via assoluta che, nella prestazione di alcuni servizi di investimento aventi ad oggetto particolari strumenti finanziari, il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato.

Pertanto, in ottemperanza all'attuale normativa, che rende obbligatoria unicamente l'informativa preventiva alla messa in atto di operazioni in conflitto (disclosure), vengono di seguito elencate le fattispecie di conflitto d'interesse che potrebbero caratterizzare l'operatività della Banca.

- 1) Attività di collocamento, negoziazione in conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza** che abbiano per oggetto:
 - a. Strumenti finanziari emessi dalla Banca nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio
 - b. Strumenti finanziari emessi da soggetti con i quali la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti d'affari
 - c. Strumenti finanziari emessi da soggetti ai quali la Banca ha accordato un finanziamento rilevante (dicesi *rilevante* un rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al soggetto o al suo "gruppo economico" e il patrimonio di vigilanza della Banca stessa superiore al 3%)
- 2) Attività di collocamento e consulenza su strumenti finanziari per i quali la Banca percepisce utili da un soggetto diverso dal cliente.**
- 3) Gestioni di portafogli svolte dalla Banca** per conto dei clienti che prevedano la possibilità di inserire al loro interno strumenti finanziari della tipologia descritta ai punti precedenti

L'INFORMATIVA GENERICA SOPRARIPORTATA NON COSTITUISCE AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE DA PARTE DEL CLIENTE NEI CONFRONTI DELLA BANCA, BENSÌ UNICAMENTE UNA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI CUI IL CLIENTE DEVE TENERE CONTO PER DECIDERE CONSAPEVOLMENTE SE E QUALI DEI SERVIZI FINANZIARI ELENCATI PORRE IN ESSERE.

Per i dettagli sulle attività di cui al **punto 2** si rinvia all' Informativa sulla Politica di Gestione degli Incentivi (*c.d. Inducements*) contenuta all'interno della Sezione VI della presente Informativa.

Inoltre la Banca si impegna ad informare il cliente contestualmente alla messa in atto dello specifico ordine, al verificarsi di:

- la fattispecie di conflitto di cui al **punto 1c**, oppure
- **fattispecie nuove**, in quanto non elencate in questo documento, oppure
- fattispecie già elencate ma per le quali risulti necessario in ottemperanza all'orientamento degli Organi di Vigilanza.

In queste eventualità la Banca acquisirà di volta in volta la firma del cliente per presa visione dell'informativa.

Sezione II

INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO (Informazioni rese ai sensi dell'art. 30 Delibera Consob 16190/2007)

Sub deposito dei titoli dematerializzati

La Banca è autorizzata a sub-depositare, anche a mezzo di ICCREA BANCA SpA, quale soggetto abilitato all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi, gli strumenti finanziari presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato. Resta ferma la responsabilità della Banca, conformemente alla legislazione vigente, per gli strumenti finanziari detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto omnibus intestato alla Banca, in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti. Il

	<p>cliente prende atto dei rischi che ne derivano</p> <p>La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari dei clienti detenuti. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal sub depositario indicato.</p> <p>La Banca si obbliga a rendere nota l'eventuale modifica del sub-depositario mediante apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita al cliente.</p> <p>In relazione ai titoli sub depositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub depositati, tramite i sub depositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato sarà reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.</p>
Informazioni su privilegi e diritti	<p>Il contratto quadro relativo ai servizi di investimento prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>se il cliente non adempie</u> puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di sette giorni dal ricevimento della lettera; - <u>se il cliente non adempie puntualmente</u> ed interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati; - <u>la Banca si soddisfa sul ricavato netto</u> della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente. - <u>se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli</u>, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Compensazione legale e volontaria	<p>Le condizioni generali che regolano i rapporti tra Banca/cliente prevedono la compensazione legale e volontaria tra le parti, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate della Banca stessa.</p>

Sezione III INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (Informazioni rese ai sensi dell'art. 31 Delibera Consob 16190/2007)	
Premessa	<p>La Banca, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, nonché di distribuzione di prodotti finanziari di matrice assicurativa, esegue operazioni aventi per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>titoli di capitale</u> (in tale categoria i più diffusi sono le azioni); - <u>titoli di debito</u> (in tale categoria, i più diffusi sono i titoli di stato, le obbligazioni, comprese quelle emesse dalla Banca e gli strumenti del mercato monetario, fra i quali i buoni del tesoro, le commercial paper ed i certificati di deposito, compresi quelli emessi dalla Banca); - <u>quote e azioni di organismi collettivi di investimento</u> (in tale categoria, i più diffusi sono i fondi comuni di investimento armonizzati e le Sicav - società di investimento a capitale variabile); - <u>strumenti finanziari derivati</u>; - <u>polizze di cui al rami vita III</u> (cosiddette unit linked ed index linked) e V (polizze di capitalizzazione) di cui al D. Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni); <p>La Banca fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie al fine di adottare decisioni di investimento consapevoli sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari offerti.</p> <p>Qualora gli strumenti siano oggetto di offerta al pubblico, ai sensi degli artt. 94 e ss. gg. del D. Lgs. 58/1998, la Banca mette a disposizione il prospetto informativo, predisposto ai sensi di legge.</p> <p>Si forniscono di seguito alcune informazioni di base sui rischi degli investimenti. Ulteriori e dettagliate informazioni sulla natura e sui rischi delle operazioni e di specifici strumenti finanziari di esse oggetto, necessarie per consentire al cliente di assumere decisioni di investimento informate e consapevoli, sono fornite all'investitore al momento della richiesta di conferire l'ordine ad operare su strumenti e prodotti finanziari.</p>
Avvertenze generali	<p>Raccomandazione di informarsi sui rischi e la natura dell'operazione - Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.</p> <p>L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.</p> <p>Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.</p> <p>Descrizione delle caratteristiche e rischi dei titoli di capitale e dei titoli di debito - L'acquirente di titoli di capitale diviene socio della società emittente e quindi partecipa interamente al rischio economico della società medesima. Ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea degli azionisti eventualmente deciderà di distribuire.</p> <p>L'acquirente di titoli di debito diviene finanziatore della società o dell'ente emittente, e quindi ha diritto a percepire gli interessi previsti dal regolamento di emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale.</p> <p>A parità di condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante è più strettamente legato all'andamento economico della società emittente.</p> <p>Il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto della società emittente.</p> <p>In caso di fallimento della società emittente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>i detentori di titoli di debito potranno partecipare</u> con gli altri creditori alla suddivisione degli eventuali proventi derivanti dal realizzo delle attività societarie - <u>i detentori di titoli di capitale solo in casi eccezionali</u> potranno vedersi restituire di quanto investito. <p>Le obbligazioni convertibili sono strumenti finanziari che hanno natura intermedia fra i titoli di capitale e i titoli di debito. Questi strumenti offrono all'investitore di restare creditore della società emittente e di convertire, in tutto o in parte, in determinato arco temporale e in base ad un rapporto di cambio prefissato, le obbligazioni in azioni della società emittente (conversione diretta) o di altra società (conversione indiretta), diventando socio delle stesse e assumendo i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Fino a quando il cliente mantiene lo stato di creditore, subisce il rischio della riduzione del diritto di conversione in caso di andamento negativo della società di cui può diventare azionista.</p> <p>Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito accompagnati da un altro strumento finanziario (warrant), che conferisce la facoltà di ottenere una certa quantità di titoli (di capitale o di debito) dell'emittente o di una società (collegata o non collegata), ad una data scadenza e in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il warrant – diversamente dal diritto di conversione – può essere diviso dall'obbligazione e negoziato separatamente da essa. Il sottoscrittore di tale tipo di titolo corre il rischio di vedere diminuire il valore del warrant, in caso di andamento negativo del titolo che il cliente può acquistare mediante l'opzione che gli è stata concessa.</p> <p>Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito con una componente derivativa (titoli strutturati). Tali titoli sono particolarmente rischiosi per l'investitore in quanto il valore degli stessi è legato all'andamento dell'attività sottostante (azioni, tassi di interesse, cambi, indici di mercato, etc.).</p>
La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari	<p>Per poter valutare il rischio derivante da un investimento nei predetti strumenti finanziari, è necessario tenere presente i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - variabilità del prezzo di strumento finanziario (c.d. "volatilità"), - liquidità, - divisa di denominazione, - altri fattori fonte di rischi generali, - effetto leva. <p>Variabilità del prezzo di strumento finanziario (c.d. "volatilità") - Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.</p> <p>Titoli di capitale e titoli di debito - Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>acquistando titoli di capitale</u> si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo; - <u>acquistando titoli di debito</u> si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha il diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

Rischio specifico e rischio generico - Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

Il rischio emittente - Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Il rischio d'interesse - Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo - Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

La liquidità - La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

La divisa - Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

Gli altri fattori fonte di rischi generali - in particolare,

Denaro e valori depositati - L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

Commissioni ed altri oneri - Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione.

L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni - Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni - Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

Sistemi elettronici di negoziazione - I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero

	<p>malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.</p> <p>Operazioni eseguite fuori dai mercati organizzati - Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.</p> <p>Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.</p>
<p>Prodotti finanziari assicurativi</p>	<p>Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari-assicurativi è necessario tenere presente che essi differiscono in base al sottostante collegato al prodotto; si possono infatti distinguere tre tipologie di prodotti finanziari-assicurativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>unit linked</u>, collegati a fondi interni assicurativi/OICR; - <u>index linked</u>, collegati ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli solitamente a zionari; - <u>prodotti di capitalizzazione</u>, generalmente collegati ad una gestione interna separata. <p>Il grado di rischiosità del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione dei rischi per ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo.</p> <p>Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "unit linked" - Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'Investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dall'Investitore-contraente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi di seguito indicati,</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>La variabilità del prezzo delle tipologie</u> di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi assicurativi /OICR. - <u>L'eventuale presenza di una garanzia collegata</u> al singolo fondo interno /OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento; infatti, nel caso in cui il fondo interno/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico dell'investitore-contraente legati alla variabilità di prezzo in senso negativo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantisce un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito). - <u>La liquidità del fondo interno/OICR</u>, che in generale è maggiore dei singoli strumenti finanziari nei quali lo stesso è investito. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato periodicamente, tale valore è pubblicato su quotidiani nazionali e la liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato di regola giornalmente ed è pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione. - <u>La divisa nella quale è denominato il fondo interno/OICR</u>, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati. Comunque, anche nel caso in cui il fondo interno/OICR sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro. - <u>L'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio</u> del fondo interno/OICR. Alcuni fondi, infatti, prevedono l'utilizzo degli strumenti derivati nella gestione del portafoglio; l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso. L'utilizzo degli strumenti derivati è permesso solo se finalizzato i) alla copertura dei rischi, ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio. - <u>L'investimento in strumenti finanziari-assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo</u>, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Alcuni fondi prevedono delle operazioni sui mercati emergenti che espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono inoltre da tenere presenti i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti. <p>Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "index linked" - I prodotti index linked hanno la caratteristica di avere le somme dovute dall'Impresa di Assicurazione direttamente collegate al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro di riferimento. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked comporta per l'investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo potrebbe non esprimere un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati.</p> <p>Prodotti finanziari-assicurativi di capitalizzazione - I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked</p>
<p>Certificati di deposito</p>	<p>Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile. I rischi connessi ai CD risiedono nell'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo qualora il deposito sia a tasso fisso o nella possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale. Ulteriori rischi connessi ai CD risiedono nella variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera; nelle difficoltà relative all'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato; nell'utilizzo fraudolento da parte di terzi del certificato al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare - pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato -; nel rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di € 103.291,38 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.</p>
<p>Pronti contro termine</p>	<p>L'operazione di PCT si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, ad una certa data (<i>a pronti</i>), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (<i>sottostante</i>); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (<i>a termine</i>), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente e la Banca concordano preventivamente un rendimento predeterminato (<i>Tasso PCT concordato</i>) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante, talché la differenza tra il controvalore pagato a pronti e quello incassato a termine corrisponde agli interessi maturati in ragione del tasso concordato. Il rischio dipende dal rating della Banca, cioè dalla valutazione dell'affidabilità di chi emette l'operazione di pronti contro termine.</p>
<p>La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati</p>	<p>Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.</p> <p>Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.</p> <p>Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.</p>

	<p>I futures – In particolare,</p> <p>Effetto “leva” - Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto “ effetto di leva “. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario; tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.</p> <p>Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio - Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le “ proposte combinate standard “ potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni “ lunghe “ o “ corte “.</p> <p>Le Opzioni - Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).</p> <p>L'acquisto di un'opzione - L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo “ americano “, esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.</p> <p>La vendita di un'opzione - La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo “ americano “, il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altre) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.</p> <p>Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures ed opzioni - Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati, l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.</p> <p>Termini e condizioni contrattuali - L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.</p> <p>Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi - Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers). possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.</p> <p>Rischio di cambio - I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.</p>
<p>Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps.</p>	<p>Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazione, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.</p> <p>I contratti di swaps - I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.</p>

Sezione IV
INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI
(Informazioni rese ai sensi dell'art. 32 Delibera Consob 16190/2007)

Sezione V
INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
(Informazioni rese ai sensi dell'art. 35, 2° comma, Delibera Consob 16190/2007)

Informazioni sulle categorie di classificazione e sul conseguente livello di tutela

La normativa prevede la classificazione della clientela nelle seguenti tre categorie:

- Cliente al dettaglio
- Cliente professionale
- Controparte qualificata

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.

I **clienti al dettaglio** sono tutti i clienti che non sono classificati come controparti qualificate e come clienti professionali. Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di “adeguatezza” e di “appropriatezza” dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in

	<p>strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. <i>best execution</i>). Al fine di garantire la tutela prevista, la Banca è fra l'altro tenuta a richiedere agli investitori di cui trattasi specifiche informazioni circa:</p> <p><u>- a) la loro conoscenza ed esperienza</u> in materia di investimenti in strumenti finanziari;</p> <p><u>- b) la loro situazione finanziaria;</u></p> <p><u>- c) i loro obiettivi di investimento.</u></p> <p>Le informazioni di cui alla lettera a) servono alla Banca per poter valutare se il servizio/prodotto proposto o richiesto è "appropriato" per il cliente; il rilascio delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) è addirittura presupposto necessario affinché il cliente possa fruire del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di gestione di portafogli (nell'ambito dei quali possono essere consigliate o effettuate soltanto operazioni "adeguate" alle caratteristiche del cliente).</p> <p>I clienti professionali sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che si assumono. Conseguentemente, per tali clienti il procedimento per la valutazione di adeguatezza è semplificato, mentre la valutazione di appropriatezza può essere omessa (in quanto si presume abbia esito positivo). Le norme applicabili hanno identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare clienti professionali (c.d. clienti professionali di diritto): si tratta ad esempio di banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio, imprese di grandi dimensioni (quelle cioè che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio 20.000.000 euro; b) fatturato netto 40.000.000 euro; c) fondi propri 2.000.000 euro). Alcuni clienti al dettaglio - anche persone fisiche - qualora risultino in possesso di determinati requisiti, possono richiedere di essere trattati come professionali (c.d. clienti professionali su richiesta).</p> <p>Le controparti qualificate sono un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali (ad esempio banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione) e si identificano con gli investitori ritenuti meno bisognosi di protezione, in assoluto. In particolare, la categoria delle controparti qualificate rappresenta quella parte di clienti professionali che non necessita di alcuna tutela in rapporto ai servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini mediante negoziazione per conto proprio e ai servizi accessori ad essi connessi.</p>
Classificazione iniziale	<p>La Banca, prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento, comunica al cliente la classificazione assegnatagli.</p> <p>In considerazione del fatto che i clienti al dettaglio rappresentano la quasi totalità della clientela, i contratti che essa propone alla propria clientela prevedono di norma l'applicazione delle tutele riconosciute a tale categoria di clienti.</p> <p>E' comunque previsto che, in presenza di un cliente professionale (o controparte qualificata) che richieda espressamente di essere trattato come tale, la Banca possa concludere apposite pattuizioni finalizzate a realizzare tale risultato.</p>
Modifica della classificazione	<p>La normativa prevede che la classificazione originariamente assegnata ai clienti possa essere modificata, sia su iniziativa della Banca (solo con l'effetto di attribuire una maggiore protezione) che a richiesta del cliente.</p> <p>Il cliente, seguendo uno specifico iter procedurale che gli verrà illustrato in Agenzia, può chiedere alla Banca di passare ad una categoria più tutelata (da cliente professionale a cliente al dettaglio) oppure di passare ad una categoria meno tutelata (da cliente al dettaglio a cliente professionale a richiesta).</p> <p>In particolare, al fine di poter chiedere di essere riconosciuto come cliente professionale a richiesta, un cliente al dettaglio dovrà dimostrare il ricorrere di almeno due dei seguenti requisiti:</p> <p><u>1) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni</u> significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;</p> <p><u>2) il valore del portafoglio in strumenti finanziari</u> del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro;</p> <p><u>3) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario</u> per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.</p> <p>La Banca procede comunque ad un'adeguata valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente ed ha la facoltà di accettare o meno la sua richiesta; dell'esito della propria valutazione, la Banca dà comunicazione al cliente. Spetta ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione.</p>

Sezione VI
INFORMAZIONI GENERALI SUGLI INCENTIVI
(Informazioni rese ai sensi dell'art. 52, 2° comma, Delibera Consob 16190/2007)

La Banca, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento alla clientela, versa o percepisce compensi o commissioni oppure fornisce riceve prestazioni non monetarie esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un cliente o da chi agisca per conto di questi;

- compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: **a)** l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio; **b)** il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l'adempimento da parte della Banca dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente;

- compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

La Banca, a seguito dell'identificazione delle tipologie di incentivi percepiti, ha definito le modalità di gestione degli stessi.

Il percepimento di tali incentivi permette alla Banca di accrescere la qualità dei servizi prestati. A tale proposito la Banca appresta una complessiva struttura di assistenza post vendita che consente al cliente di svolgere le ordinarie operazioni amministrative inerenti gli strumenti finanziari collocati (sottoscrizione, riscatto, cartolarizzazione, valorizzazione, consultazione ecc.) e di ottenere ogni utile informazione relativa alla tipologia di strumenti distribuiti (classificazione, composizione, struttura commissionale ecc); in particolare, la Banca realizza una selezione della gamma di strumenti finanziari, cura il continuo miglioramento del servizio erogato, anche attraverso la predisposizione di specifici programmi di formazione del personale, e offre - per il tramite delle proprie succursali - assistenza alla Clientela sia in fase precontrattuale, sia nelle fasi successive; a fronte di ciò è in facoltà della Banca concordare con le società emittenti convenzioni per la retrocessione di quota parte delle commissioni da queste percepite; criteri di determinazione e modalità di calcolo sono evidenziati al cliente e sono in ogni caso disponibili presso gli sportelli della Banca.

In particolare, gli incentivi oggetto della presente sezione sono percepiti dalla Banca secondo le modalità illustrate nella seguente informativa.

INFORMATIVA SUGLI INCENTIVI

Il presente documento fornisce all'investitore, ai sensi dell'art. 52 c. 1 lett. b1) del Regolamento Intermediari (Del. Consob 16190/07), un'informativa sintetica degli incentivi percepiti dalla Banca in connessione alla prestazione di servizi ed attività di investimento

Servizio di collocamento di OICR

Nello svolgimento del servizio di collocamento di OICR la Banca riceve dalle Società di Gestione sue partner, quale remunerazione per il servizio stesso:

la retrocessione sino al totale delle commissioni di ingresso previste nel prospetto;

la retrocessione in una determinata misura percentuale, sino ad un massimo del 75% delle commissioni di gestione

Servizio di collocamento di Gestioni Patrimoniali di terzi

Nello svolgimento del servizio di collocamento di Gestioni Patrimoniali la Banca riceve dalle Società di Gestione sue partner, quale remunerazione per il servizio stesso:

- _ la retrocessione sino al totale delle commissioni di ingresso se previste dal contratto;
- _ la retrocessione in una determinata misura percentuale, sino ad un massimo del 77,50% delle commissioni di gestione

Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi

Nella distribuzione di prodotti finanziari (polizze unit/linked) emessi da Imprese di Assicurazione la Banca riceve dalle società sue partner, quale remunerazione per il servizio stesso, corrispettivi variabili in una determinata misura percentuale, con un massimo di 50% delle commissioni di sottoscrizione pagati dal cliente e del 50% delle commissioni di gestione.

Collocamento di Strumenti Finanziari e Offerte Pubbliche

Nello svolgimento del servizio di collocamento di strumenti finanziari emessi da società terze e/o oggetto di offerte pubbliche la Banca riceve dall'offerente , secondo modalità stabilite volta per volta, una commissione concordata fra le parti.

Collocamento del Servizio di Trading on Line.

Nello svolgimento del servizio la Banca riceve dal fornitore una quota pari ad un minimo del 10% ad un massimo del 20% delle commissioni di negoziazione. Su richiesta del cliente saranno comunicati ulteriori dettagli circa i termini degli accordi conclusi in materia di incentivi.

Sezione VII

INFORMAZIONI SULLA POLICY DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI (Informazioni rese ai sensi degli artt. 46, 1° comma, e 48, 3° comma, della Delibera Consob 16190/2007)

LA NORMATIVA MIFID

La "Markets in Financial Instruments Directive" (MiFID) è la Direttiva approvata dal Parlamento europeo nel 2004 che, dal 1° novembre 2007, introduce nei mercati dell'Unione Europea le nuove regole per la negoziazione di strumenti finanziari.

Obiettivo della MiFID è quello di definire un quadro organico di regole finalizzato a garantire un maggior livello di protezione degli investitori, a rafforzare l'integrità e la trasparenza dei mercati, a disciplinare l'esecuzione organizzata delle transazioni da parte delle Borse, degli altri sistemi di negoziazione e delle imprese di investimento e a stimolare la concorrenza tra le Borse tradizionali e gli altri sistemi di negoziazione.

Nel quadro generale delle nuove regole introdotte dalla MiFID assume importanza primaria la disciplina dell'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni (c.d. *best execution*).

La "*best execution*" obbliga gli intermediari ad adottare tutte le misure ragionevoli e a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere nell'esecuzione degli ordini, il miglior risultato per i clienti, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e oggetto dell'ordine, in relazione al momento in cui sono impartiti.

L'importanza relativa di tali fattori deve essere definita dagli intermediari tenendo conto delle caratteristiche del cliente, dell'ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine, delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

Con tale disciplina, pertanto, si vuole assicurare un'ampia protezione agli investitori, siano essi classificati nella categoria dei clienti al dettaglio, siano essi clienti professionali. In primo luogo, infatti, le controparti qualificate sono escluse dall'ambito di applicazione della *best execution*, in virtù della loro esperienza e conoscenza dei mercati finanziari. Tuttavia, le stesse controparti qualificate possono richiedere per sé stesse o per i propri clienti verso i quali effettuano il servizio di ricezione e trasmissione ordini, l'applicazione delle regole di *best execution*, raggiungendo un maggior livello di protezione e di tutela.

Si precisa, altresì, che il principio di best execution si riferisce ai servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio e, con regole meno stringenti, ai servizi di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafogli. Per quanto non sia dettata una puntuale disciplina della best execution con riguardo al collocamento, la Banca si impegna al rispetto dei principi generali di comportarsi con chiarezza e correttezza nell'interesse del cliente.

La Banca, nell'esercizio della propria attività, svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini ricevuti dalla clientela. L'accesso alle sedi di esecuzione avviene, pertanto, mediante soggetti terzi (intermediari negoziatori o *broker*).

La Banca, inoltre, è autorizzata a svolgere anche il servizio di negoziazione per conto proprio, che consiste nell'attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti.

In tali ambiti, garantisce l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni per il cliente in relazione a tutti i tipi di strumenti finanziari trattati, siano essi quotati o meno su mercati regolamentati e siano essi negoziati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di essi, sia in merito alla esecuzione degli ordini per conto dei clienti per i servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli.

Come conseguenza a tale disposizione, la Banca, nel rispetto della propria strategia può prevedere che taluni ordini vengano eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione (cfr. *infra, par.* sedi di esecuzione).

Le misure interne adottate dalla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano Spa al fine di raggiungere il miglior risultato per il cliente, si riassumono nella "**Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini**" (di seguito la "**Strategia di esecuzione**") adottata, che individua per ciascuna categoria di strumento finanziario le sedi di esecuzione ed i negoziatori¹ che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato per l'esecuzione degli ordini del cliente. Si precisa che tali negoziatori sono selezionati dalla Banca in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

La Strategia di esecuzione adottata dalla Banca si intende applicata ai clienti al dettaglio e professionali ma non si applica nei confronti delle controparti qualificate eccetto i casi in cui ricorrano le condizioni sopra esposte.

L'efficacia delle misure di esecuzione e trasmissione degli ordini e della Strategia di esecuzione, nonché la qualità dell'esecuzione degli ordini da parte dei *broker* sono verificate dalla Banca al fine identificare, se del caso, correggere eventuali carenze.

La Banca si impegna, altresì, a riesaminare le misure e la strategia di esecuzione con periodicità annuale ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere il miglior risultato per l'esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi/*broker* inclusi nelle strategie. Qualsiasi modifica rilevante alla Strategia di esecuzione comporterà un aggiornamento immediato del presente documento di sintesi nonché una pronta comunicazione ai clienti a cura della Banca. Tale comunicazione sarà resa disponibile al cliente tramite avviso pubblicato sul sito internet societario ovvero tramite posta. In ogni caso sarà resa disponibile anche presso le filiali della Banca.

La Banca si impegna a dimostrare ai propri clienti, su richiesta degli stessi ed in qualsiasi momento, che gli ordini sono stati eseguiti in conformità alla strategia di esecuzione adottata.

Servizio di Ricezione e Trasmissione di Ordini

Ad eccezione degli Strumenti Finanziari indicati nel successivo punto relativo alla negoziazione in Conto Proprio, la Banca ha scelto di adottare un modello operativo che prevede, per il Servizio di Ricezione e Trasmissione Ordini, la trasmissione degli stessi ad un unico negoziatore, individuato in **ICCREA Banca S.p.A.** (di seguito "ICCREA" o "Il Negoziatore") che provvede poi alla relativa negoziazione, al fine di ottemperare nel modo più aderente e diretto possibile al criterio di *best execution* esposto in

1 Altrimenti detti *broker*: soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi ai fini dell'esecuzione.

precedenza.

Tale scelta permette di sfruttare le sinergie esistenti tra la Banca e l'Istituto Centrale di Categoria e rende possibile al Cliente di ottenere vantaggi sia in termini di "Corrispettivo Totale" (per effetto della migliore qualità di prezzi/costi a fronte della concentrazione dei volumi), sia in termini di accesso a più mercati per lo stesso strumento finanziario.

Il mercato su cui viene negoziato l'ordine del Cliente dipende dalla tipologia di Strumento Finanziario, sulla base dei principi adottati da ICCREA nella propria politica di esecuzione, la cui versione aggiornata è disponibile sul sito della Banca alla pagina www.bancacrs.it/content/page/mifid

Per i **Fondi Comuni di Investimento Italiani ed Esteri** e per i **Prodotti Assicurativi Finanziari**, l'ordine è trasmesso direttamente dalla Banca alle SGR / Compagnie di Assicurazione nei tempi più brevi e con le modalità più consone fra quelle che è stato possibile istituire con la società terza di cui si collocano i prodotti.

Negoziazione per Conto Proprio

Per gli **Strumenti Finanziari di Propria Emissione**, la Banca svolge il ruolo di internalizzatore non sistematico. I **Fattori di Esecuzione** sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati in tabella:

Fattori di Esecuzione	Sedi di Esecuzione
<ul style="list-style-type: none"> - Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (<i>Total Consideration</i>) - Velocità di esecuzione - Probabilità di esecuzione - Probabilità di regolamento - Natura dell'ordine - Dimensione dell'ordine 	Conto proprio (non sistematico)

Per la negoziazione di ordini aventi ad oggetto **operazioni di "Pronti contro Termine"**, la Banca applica una metodologia interna di formazione del prezzo che prende a riferimento l'opportuna curva dei tassi di mercato, coerentemente con gli strumenti finanziari sottostanti alle operazioni.

I Fattori di Esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati in tabella:

Fattori di Esecuzione	Sedi di Esecuzione
<ul style="list-style-type: none"> Natura dell'ordine Probabilità di esecuzione Velocità di esecuzione Probabilità di regolamento Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione (<i>Total Consideration</i>) Dimensione dell'ordine 	Conto proprio (non sistematico)

La gerarchia dei fattori di esecuzione indicata è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, **in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela retail primaria importanza alla "total consideration"**. Attualmente **la migliore sede di esecuzione per i "Pronti contro Termine" è rappresentata dal conto proprio** in quanto non esistono mercati regolamentati che consentono l'esecuzione degli ordini della clientela retail.

La Sede di Esecuzione in discorso, **comporta per la Banca un maggior onere operativo derivante dalla gestione dei rischi sulla posizione finanziaria assunta**, ma permette di ottenere vantaggi in termini di **probabilità** di esecuzione (in quanto l'operazione viene chiusa con la Banca stessa e non è subordinata alla disponibilità di una controparte terza a concludere operazioni) e di **rapidità**, in quanto l'esecuzione non risulta essere vincolata alle tempistiche di altri negozianti.

Gli ulteriori strumenti finanziari su cui la Banca può porsi in contropartita diretta con i Clienti sono limitati a:

- **Obbligazioni Italiane ed Estere non quotate o quotate su mercati illiquidi**

I Fattori di Esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati in tabella:

Fattori di Esecuzione (<i>in ordine di priorità</i>)	Sedi di Esecuzione
<ul style="list-style-type: none"> - Probabilità di esecuzione - Corrispettivo totale - Velocità di esecuzione - Probabilità di regolamento - Dimensione dell'ordine - Natura dell'ordine 	Conto proprio in qualità di Internalizzatore non sistematico

Nel caso in cui la Banca decida, per tali tipologie di Strumenti Finanziari, di porsi in contropartita diretta anziché limitarsi a prestare il servizio di ricezione e trasmissione ordini verso un terzo negoziatore, la stessa Banca si impegna a fornire **condizioni di prezzo analoghe a quelle che sarebbero direttamente riscontrabili in quel momento sui Mercati di Riferimento o sui Sistemi Multilaterali di Negoziazione, nei termini indicati nel paragrafo precedente relativo al Servizio di Ricezione e Trasmissione Ordini**.

- **Derivati OTC**

I Fattori di Esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati in tabella:

Fattori di Esecuzione (<i>in ordine di priorità</i>)	Sedi di Esecuzione
<ul style="list-style-type: none"> - Natura dell'ordine - Probabilità di esecuzione - Rapidità di esecuzione - Probabilità di regolamento - Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (<i>Total Consideration</i>) - Dimensione dell'ordine 	Conto proprio in qualità di Internalizzatore non sistematico

Le operazioni relative agli strumenti finanziari a margine sono caratterizzate da un elevato grado di personalizzazione e richieste alla Banca dalla clientela ai soli fini di copertura. La sede di esecuzione su cui la Banca opera e che garantisce in modo duraturo l'ottenimento del miglior risultato possibile è rappresentata dal conto proprio

La Banca in relazione all'operazione conclusa con il cliente negozia specularmente un derivato con un altro intermediario finanziario.

Regole Interne di Negoziazione e di Pricing

Per gli strumenti finanziari di propria emissione, la Banca si impegna a garantire la condizione di liquidità, attraverso l'adozione di regole interne di negoziazione, nel rispetto della policy di esecuzione/trasmissione degli ordini.

Tali regole sono adottate in conformità alla comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 inerente al "dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi" e alle Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria ABI-Assosim-Federca.

Il processo di valutazione di queste obbligazioni prevede che il *fair value* sia calcolato in base alla curva risk free, a cui viene applicato uno spread che tiene conto del merito di credito dell'emittente e di una componente commerciale.

Per la negoziazione di proprie obbligazioni strutturate, oltre alla valorizzazione, secondo le suddette metodologie, della componente di tasso, viene valutata la componente opzionale, attraverso l'utilizzo di modelli di calcolo che si basano su metodologie condivise e diffuse fra gli operatori di mercato.

Al fine della determinazione dei prezzi per il book di negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione, la banca applicherà ai *fair value* calcolati uno spread denaro e lettera in base a valutazioni finanziarie e commerciali esplicitate nella propria **Politica di Pricing e Regole interne per la negoziazione degli strumenti finanziari emessi/negoziati dalla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.** consultabile sul sito della Banca e presso le Filiali.

Avvertenze

Si segnala che nel caso di istruzioni specifiche del cliente in merito all'esecuzione di ordini, tali istruzioni possono pregiudicare le misure previste dalla Banca nella propria strategia di esecuzione e trasmissione volte al raggiungimento del miglior risultato per il cliente. Limitatamente agli oggetti di tali istruzioni, pertanto, la Banca è sollevata dall'onere di ottenere il miglior risultato.

Si precisa, inoltre, che nel caso di **istruzioni parziali** ricevute dal cliente, la Banca esegue l'ordine secondo tali istruzioni ricevute, applicando la propria strategia di esecuzione e trasmissione per la parte lasciata alla propria discrezionalità.

Il documento completo rappresentativo della Policy è consultabile presso la Sede Centrale della Banca e presso tutte le sue filiali insieme alla Policy di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini di ICCREA Banca SpA, a cui si fa riferimento nella sintetica descrizione sopra riportata. Inoltre gli stessi sono pubblicati sul sito www.bancacrs.it nella sezione MIFID

Sezione VIII TERMINI DEL CONTRATTO (Informazioni rese ai sensi dell'art. 34,2° comma, Delibera Consob 16190/2007)

Sono di seguito riportate le clausole del Contratto per la prestazione dei servizi di investimento, per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla banca, per la distribuzione di prodotti finanziari assicurativi e per le operazioni di pronti contro termine:

Sezione I – Condizioni generali

Art. 1 – Diligenza della banca nei rapporti con la clientela

1. Nei rapporti con il cliente, la banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.

2. Le presenti condizioni generali, il cui testo viene riprodotto in ossequio a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di trasparenza bancaria, hanno lo scopo di disciplinare i rapporti esistenti e quelli che in futuro saranno costituiti con il cliente; pertanto, i singoli rapporti sono regolati, oltre che dalla disciplina relativa a ciascuno di essi, anche dalle condizioni generali medesime che sostituiscono le precedenti pattuizioni aventi il medesimo oggetto. Esse trovano pertanto applicazione ai singoli rapporti in quanto compatibili con i servizi oggetto dei medesimi.

Art. 2 – Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

1. La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali.

2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4.

3. Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo **Responsabile Rag. Roberto Mina 0172.203236 P.zza del popolo 15 Savigliano** o per via telematica a minar@bancacrs.it

La banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

4. Il cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR).

5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

6. Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF secondo la procedura di cui al comma 3, oppure ancora attivare il procedimento di conciliazione alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Art. 3 – Esecuzione degli incarichi conferiti dal cliente

1. La banca, determinandone le modalità di esecuzione, è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente, nei limiti e secondo le previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente, salve le previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto.

2. Il cliente, salva la disciplina specifica contenuta nelle singole sezioni del presente contratto, ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca, finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. L'ordine di pagamento impartito tramite carta Bancomat, o altri strumenti elettronici, è tuttavia irrevocabile in quanto contestualmente eseguito]

3. In relazione agli incarichi assunti, la banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.

Art. 4 – Invio della corrispondenza e di ordini alla banca

1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, diretti alla banca, debbono essere inviati alla succursale presso la quale sono costituiti i singoli rapporti.

2. Il cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile, con inchiostro o con altra sostanza indelebile. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto in ordine al regime degli ordini impartiti alla banca.

Art. 5 – Invio della corrispondenza al cliente

1. L'invio al cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca sono validamente effettuati all'indirizzo indicato all'atto della costituzione dei singoli rapporti oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione.

2. Le modalità di invio della documentazione periodica, delle comunicazioni di variazione delle condizioni di cui all'art. 118 TUB (Testo Unico Bancario), nonché di quelle relative ai servizi di pagamento sono effettuate in forma cartacea o elettronica secondo l'opzione esercitata dal cliente. Il cliente ha comunque il diritto di comunicare, con la stessa modalità prescelta, la modifica della tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

3. Qualora venga scelta la forma elettronica, la banca è autorizzata a inoltrare le comunicazioni di cui al comma 2 esclusivamente per il tramite del portale <https://online.bancacrs.it> attraverso la specifica sezione protetta del sito Internet alla quale il cliente può accedere in modalità di mera consultazione del rapporto previa richiesta alla banca stessa che, a tale scopo, richiede la stipulazione di uno specifico contratto. Si tratta in ogni caso di supporto durevole non modificabile, che consente al cliente, mediante l'utilizzo delle chiavi di accesso fornite dalla banca, la visualizzazione, la stampa o il trasferimento e la conservazione dei documenti su proprio supporto. Detti documenti rimangono disponibili sul sito Internet della banca e consultabili dal cliente per un periodo massimo di **10 anni** dalla loro messa a disposizione. È onere del cliente provvedere alla periodica consultazione, sulla menzionata sezione del sito Internet della banca, delle comunicazioni a lui destinate. Ne segue che, per le comunicazioni fornite ai sensi degli artt. 118 e 119 del T.U.B., per giorno di ricevimento, agli effetti dell'esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e della contestazione dell'estratto conto, si intende il giorno successivo a quello in cui è possibile la visualizzazione e la consultazione nella predetta sezione protetta del sito Internet della banca.

4. Per rendere più agevole e tempestiva la consultazione, la banca può inviare all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico fatti conoscere dal cliente, un avviso ogni qual volta siano disponibili comunicazioni destinate al cliente. Resta inteso che l'eventuale mancato invio o ricezione di tale avviso non pregiudica l'efficacia delle comunicazioni, che resta regolata dal precedente comma 3.5. È onere del cliente informare la banca, per iscritto, di eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica / del numero telefonico indicati ai sensi del comma precedente

6. Qualunque sia la forma scelta e nel caso in cui il rapporto sia cointestato, per scegliere la modalità di trasmissione è necessario il consenso scritto di tutti i cointestatori e le comunicazioni così effettuate dalla banca ad uno solo dei cointestatori sono operanti, a tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri. La modifica della scelta originaria - salvo che la nuova modalità sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio - può essere disposta da ciascuno dei cointestatori con effetto nei confronti di tutti, ma il cointestatore che la dispone è tenuto ad informarne gli altri cointestatori.

Art. 6 – Identificazione della clientela

1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il cliente è tenuto a fornire alla banca i propri dati identificativi, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il cliente stesso.

2. Al fine di tutelare il proprio cliente, la banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizione di pagamento, ecc.).

Art. 7 – Deposito delle firme autorizzate

1. Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la banca sono depositate presso la succursale ove il relativo rapporto è intrattenuto.

2. Il cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

Art. 8 – Poteri di rappresentanza

1. In caso di deposito di firme di soggetti autorizzati, il cliente è tenuto a precisare per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
2. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma oppure la stessa sia stata presentata alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto e, in entrambi i casi, non siano decorsi **cinque** giorni lavorativi; ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società.
3. Qualora il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al comma precedente.
4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 sarà onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.
6. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

Art. 9 – Cointestazione del rapporto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, anche in deroga all'art. 1854 cod. civ., con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In tali rapporti la facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che avrà l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatari.
2. In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di uno solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.
3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.
4. Tuttavia nei casi di cui al precedente comma, la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando anche solo da uno di essi le sia stata presentata o recapitata a mezzo di lettera raccomandata, opposizione in forma scritta alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto.

Art. 10 – Pagamenti di debiti in valuta estera

1. Nei rapporti di debito in valuta estera, i pagamenti devono essere effettuati dal cliente alla banca nella valuta in cui è espresso il debito, dovendosi qualificare la presente pattuizione come clausola "effettivo" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1279 cod. civ.

Art. 11 – Diritto di garanzia

1. La banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi sui crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla banca e comunque non superiori a **due** volte il predetto credito.
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della banca medesima, verso la stessa persona.

Art. 12 – Compensazione

1. Quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi e esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione d'assegno – la banca darà pronta comunicazione scritta al cliente.
3. Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato la banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 11 anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore e ad altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.
4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, lett. a) del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), salvo diverso specifico accordo con il cliente stesso.

Art. 13 – Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti

1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte – pure in caso di cointestazione – in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del cliente stesso.
2. La banca ha diritto di imputare, a suo giudizio, ad estinzione o decurtazione, ad una o più delle obbligazioni assunte dal cliente, i pagamenti effettuati dal debitore.

Art. 14 – Modifica delle condizioni contrattuali

1. La banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e normative applicate ai singoli rapporti, osservando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
2. La banca si riserva altresì la facoltà di modificare il tasso, le condizioni economiche e quelle normative applicate ai singoli rapporti posti in essere con il cliente che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, lett. a) del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), nel rispetto di quanto previsto all'art. 33 del citato D.Lgs. n. 206 del 2005 e ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 385/1993.

Art. 15 – Spese e oneri fiscali

1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la banca dovesse sostenere in relazione al presente atto ed ai successivi rapporti posti in essere con il cliente nonché quelle relative alla esecuzione, sono a carico dello stesso.

Art. 16 – Lingua adottata, legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente. I rapporti con i clienti sono regolati dalla legge italiana.
2. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto il foro competente, qualora il cliente non rivesta la qualità di "consumatore" sarà, a insindacabile giudizio della Banca, quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale della Banca o la dipendenza/filiale della Banca stessa presso la quale sono intrattenuti i singoli rapporti.
3. Qualora il cliente rivesta la qualità di "consumatore" il foro competente sarà quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, salvo diverso specifico accordo scritto fra le parti.

Sezione II – Disposizioni generali sui servizi di investimento

Art. 1 - Diligenza della Banca

1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori la Banca deve: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti, d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

Art. 2 - Conflitti di interesse rilevanti

1. Nelle ipotesi di operazioni in conflitto di interesse di cui all'art. 24 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per identificarli e per gestirli, in modo da evitare che gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
2. Quando tali misure non siano sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere ai clienti sia evitato, la banca, prima di agire per conto dell'investitore, lo informa della natura e delle fonti del conflitto.

Art. 3 - Conferimento degli ordini

1. Gli ordini e le revocche possono essere conferiti per iscritto, in via elettronica o telefonicamente.
2. Degli ordini impartiti telefonicamente, fa piena prova la relativa registrazione effettuata dalla Banca su nastro magnetico o su altro supporto duraturo equivalente. Degli ordini impartiti elettronicamente, viene mantenuta evidenza dalla Banca.
3. Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso promotori finanziari, gli stessi si intendono conferiti alla Banca.
4. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.
5. È in facoltà della Banca rifiutare la trasmissione e/o l'esecuzione dell'ordine conferito dal cliente, dandone immediata comunicazione al cliente stesso.

Art. 4 - Operazioni non appropriate

1. Con riferimento ai servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli prestati alla clientela al dettaglio, la Banca che non ottenga le informazioni sufficienti ai fini della valutazione di appropriatezza ex art. 41 del Regolamento Consob 16190/2007, avverte il cliente dell'impossibilità di stabilire se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato.
2. Qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, pervenga ad una valutazione di non appropriatezza, ne avverte parimenti il cliente, precisando le ragioni di tale valutazione.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Banca può dar corso alla prestazione del servizio sulla base di un ordine impartito per iscritto o elettronicamente ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto duraturo equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze che il cliente ha ricevuto.
4. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui al successivo art. 14.

Art. 5 - Garanzie relative alle operazioni richieste su strumenti derivati e versamento dei margini

1. Per gli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati, il cliente è tenuto alla costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia ed al versamento dei margini di garanzia, secondo le modalità indicate in apposito documento, nonché all'adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. In caso di mancato versamento iniziale o integrativo, la Banca non dà corso all'operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale della stessa.
2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

Art. 6 - Rendicontazione

1. I rendiconti dei servizi prestati al cliente sono resi secondo le modalità e i termini previsti dagli artt. 53 del Regolamento Consob 16190/2007.

Art. 7 - Commissioni e spese

1. Le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente contratto sono indicate nell'allegato prospetto, che ne forma parte integrante. La Banca informa il cliente degli incentivi eventualmente ricevuti ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Consob 16190/2007.

Art. 8 - Inadempimento del cliente

1. Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di sette giorni dal ricevimento della lettera.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli

depositati.

3. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente.

4. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Art. 9 - Modifiche delle condizioni economiche e contrattuali

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali applicate ai rapporti di durata di cui al presente contratto osservando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le disposizioni imperative dettate in materia dal Codice del consumo.

2. In presenza di un giustificato motivo, la Banca comunica per iscritto la variazione sfavorevole al cliente, il quale ha 15 giorni di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione, per recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

3. Per le modifiche delle condizioni economiche e contrattuali relative al contratto di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli trova applicazione l'art. 118 del d.lgs. 385/1993.

Art. 10 - Durata del contratto

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 11 - Procedure alternative per la composizione delle controversie con la clientela

1. Per la risoluzione di controversie derivanti dai servizi di investimento prestati, il cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della Banca e, in caso di mancato accoglimento del reclamo entro 90 giorni, all'Ombudsman-Giurì bancario. Le modalità e i termini di funzionamento delle procedure sono illustrate nel "Regolamento dell'Ufficio reclami e dell'Ombudsman-Giurì bancario" disponibile presso tutti i locali aperti al pubblico della Banca.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il cliente può anche chiedere alla Banca di attivare una procedura conciliativa presso uno degli organismi creati ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 5/2003.

Sezione III - Esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini

Art. 1 - Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni

1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di esecuzione degli ordini realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.

2. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell'ordine e degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

3. Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione.

Art. 2 - Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni

1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di trasmissione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate ai clienti.

2. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di trasmissione.

Art. 3 - Mera esecuzione o ricezione di ordini

1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini senza procedere all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando: **a)** i servizi abbiano ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nella lett. a) del comma 1 dell'art. 43 del Regolamento Consob 16190/2007 ovvero strumenti non complessi, definiti dall'art. 44 del medesimo Regolamento, **b)** i servizi siano stati prestati a iniziativa del cliente, **c)** il cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto il cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia, **d)** siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse.

Art. 4 - Operazioni con passività potenziali o effettive

1. Per i servizi di esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, nel prospetto allegato al presente contratto è indicata la soglia delle perdite oltre la quale la Banca è tenuta a comunicare al cliente l'entità della perdita effettiva.

2. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è registrato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo.

Art. 5 - Collocamento

1. La Banca svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari, ivi compresi quelli emessi da società terze.

2. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e fornisce al cliente e/o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalla normativa vigente.

3. Per l'adesione ad ogni collocamento, il cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento.

4. In quanto compatibili, al servizio di collocamento si applicano gli articoli di cui al presente contratto.

5. In forza del servizio di collocamento, la Banca appresta una complessiva struttura di assistenza post vendita che consente al cliente di svolgere le ordinarie operazioni amministrative inerenti gli strumenti finanziari collocati (sottoscrizione, riscatto, cartolarizzazione, valorizzazione, consultazione etc.) e di ottenere ogni utile informazione relativa alla tipologia di strumenti distribuiti (classificazione, composizione, struttura commissionale etc.); in particolare, la Banca realizza una selezione della gamma di strumenti finanziari, cura il continuo miglioramento del servizio erogato, anche attraverso la predisposizione di specifici programmi di formazione del personale, e offre – per il tramite delle proprie succursali – assistenza alla Clientela sia in fase pre-contrattuale, sia nelle fasi successive; a fronte di ciò è in facoltà della Banca concordare con le società emittenti convenzioni per la retrocessione di quota parte delle commissioni da queste percepite; criteri di determinazione e modalità di calcolo sono evidenziate al cliente e sono in ogni caso disponibili presso gli sportelli della Banca.

Sezione IV - Consulenza in materia di investimenti

Art. 1 - Contenuto del servizio

1. La prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. f) d.lgs. 58/1998 viene attestata per iscritto e nei confronti di tutte le categorie di clienti, escluse le controparti qualificate.

2. La prestazione del servizio presuppone una valutazione di adeguatezza dell'operazione raccomandata rispetto al cliente, effettuata ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Consob 16190/2007. A tal fine la Banca acquisisce dal cliente le informazioni necessarie individuate nell'art. 39 dello stesso Regolamento; ove non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio.

3. Il cliente che abbia fornito le informazioni di cui al comma precedente, si impegna a segnalare, ad ogni richiesta di consulenza, modifiche e aggiornamenti significativi.

4. Il servizio di consulenza è predisposto e prestato avendo riguardo sia alle caratteristiche del cliente e delle richieste dallo stesso avanzate, sia a quelle dell'operazione e dello strumento finanziario consigliato. La Banca è libera di svolgere o meno il servizio richiesto, motivando in caso di diniego la sua decisione.

Art. 2 - Raccomandazioni personalizzate

1. Si considerano personalizzate le raccomandazioni formulate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo; non sono tali quelle diffuse al pubblico mediante canali di distribuzione.

2. Le raccomandazioni personalizzate non vincolano il cliente, rimanendo di sua esclusiva competenza ogni decisione di investimento e/o di disinvestimento.

3. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca non garantisce l'esito dell'operazione raccomandata, limitandosi ad assicurare il servizio nel rispetto delle procedure e degli strumenti di cui si è dotata.

Art. 3 - Prestazione del servizio

1. Il servizio di consulenza è prestato anche in connessione con uno o più degli altri servizi di investimento e delle operazioni disciplinati nel presente contratto. Esso ha ad oggetto i titoli indicati nelle "Condizioni del servizio di consulenza" allegate al presente contratto, dove sono specificati, altresì, i limiti e le modalità con cui il richiamato servizio di consulenza è svolto dalla Banca. Detto documento viene aggiornato tempo per tempo dalla Banca in relazione alle variazioni apportate da quest'ultima al servizio offerto ed è a disposizione del cliente che intenda accedere al predetto servizio presso le succursali della Banca stessa.

2. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, la Banca non fornisce consulenza in ordine alla detenzione, alla successiva vendita o all'assunzione di ulteriori iniziative in relazione ai titoli acquistati sulla base della consulenza effettuata dalla Banca stessa.

<?1C> <?1D>

Sezione V - Deposito a custodia e/o amministrazione di titoli

Art. 1 - Oggetto del deposito

1. Oggetto del deposito possono essere sia prodotti finanziari cartacei sia prodotti finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione, entrambi di seguito denominati, in questa sezione, "titoli".

2. Nel caso di deposito di titoli cartacei il cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.

3. Quando oggetto del deposito sono titoli dematerializzati di cui al comma 1, la registrazione contabile a nome del cliente presso la Banca depositaria è equivalente alla consegna del titolo ed il trasferimento, il ritiro o il vincolo relativo agli stessi trovano attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

Art. 2 - Svolgimento del servizio

1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile di quelli dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del cliente e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi, senza tuttavia assumere alcuna iniziativa di carattere processuale se non con il preventivo assenso del cliente rilasciato per iscritto.

2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento dei conferimenti, la Banca chiede istruzioni al cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente.

3. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati italiani, il cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non è tenuta a compiere alcuna relativa operazione.

4. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi e dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.

Art. 3 - Obbligazioni del cliente

1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

Art. 4 - Modalità per il ritiro dei titoli

1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno dieci giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca restituire i titoli anche senza preavviso.

2. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli subdepositati, la Banca provvede alla restituzione al cliente entro venti giorni lavorativi successivi alla riconsegna dei titoli alla Banca, da parte degli organismi subdepositari. All'atto del ritiro il cliente deve rilasciare alla Banca apposita dichiarazione.

Art. 5 - Comunicazioni periodiche

1. Almeno una volta l'anno, ovvero secondo la periodicità diversamente convenuta, la Banca invia al cliente una comunicazione contenente la posizione dei titoli in deposito in conformità con quanto previsto all'art. 56 del Regolamento Consob 16190/2007. Trascorsi 60 giorni dalla data di invio senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la comunicazione si intende senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.

Art. 6 - Mandato reciproco tra cointestatari con operatività disgiunta

1. Nei casi di cointestazione del rapporto con operatività disgiunta, resta inteso che: **a)** i cointestatari del deposito si danno reciproco mandato disgiunto a vendere, senza limite di quantitativo, o comunque ad utilizzare i titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere intestati a nome di ciascuno di essi e/o i relativi diritti accessori, nonché a darli a riporto e ad incassare, anche disgiuntamente, il corrispettivo di dette operazioni, **b)** pertanto, la Banca può dar corso agli ordini di vendita o di riporto che le venissero impartiti, anche da uno solo dei cointestatari, riguardo ai titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere e/o ai relativi diritti accessori intestati a ciascuno di essi; può altresì porre a disposizione di ciascun cointestatario, anche disgiuntamente, i relativi corrispettivi e ciò con pieno esonero della Banca da ogni responsabilità a riguardo, **c)** quanto precede non comporta obbligo per la Banca di dare alcuna comunicazione delle operazioni agli altri intestatari del deposito e/o all'intestatario dei titoli nominativi e/o del conto corrente di regolamento, con impegno da parte di ciascun cointestatario del deposito e del conto corrente di regolamento di tenere indenne e manlevata la Banca da qualsiasi responsabilità, danno o molestia che in qualsiasi tempo potesse in conseguenza derivare.

Art. 7 - Trasferimento e modalità di custodia dei titoli cartacei

1. La Banca ha facoltà di custodire i titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e di trasferirli in luogo diverso anche senza darne immediato avviso al cliente.

Art. 8 - Subdeposito dei titoli dematerializzati

1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare i titoli, anche per il tramite di ICCREA BANCA soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato.

2. Il cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, i titoli sono detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto "omnibus" intestato alla Banca, in cui sono immessi quelli di pertinenza di una pluralità di clienti.

3. La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei titoli depositati. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato.

4. La Banca si obbliga a rendere nota l'eventuale modifica del subdepositario mediante apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita al cliente.

5. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato.

6. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.

Art. 9 - Subdeposito dei titoli cartacei

1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare, anche per il tramite di altro soggetto, i titoli cartacei presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati.

2. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato.

3. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.

Sezione VI - Vendita di certificati di deposito emessi dalla Banca**Art. 1 - Caratteristiche dei certificati di deposito**

1. I certificati di deposito sono emessi individualmente e su richiesta del singolo cliente.

2. Il certificato di deposito può essere, a scelta del depositante, nominativo o al portatore.

3. Se il titolo è nominativo, il certificato viene rimborsato all'intestatario o al suo rappresentante appositamente nominato per iscritto. È ammessa l'intestazione del certificato a più persone.

4. Se il titolo è al portatore, la Banca considera il possessore legittimo titolare ed esclusivo avente diritto alla restituzione della somma depositata, oltre alla corresponsione dei relativi interessi, e ciò anche se il certificato è contrassegnato da un nome diverso da quello del possessore.

5. Nel caso il certificato di deposito venga emesso senza la consegna materiale del titolo, la Banca rilascia una ricevuta non cedibile a terzi, anche ai fini delle indicazioni da riportare sul certificato, e il cliente può ottenere, in qualsiasi momento, la stampa del titolo senza oneri aggiuntivi.

Art. 2 - Modalità e tassi di interesse dell'operazione

1. Il certificato viene rilasciato contro versamento del relativo importo. La somma depositata è vincolata per il periodo fissato e indicato sul fronte del certificato. Non sono ammessi versamenti successivi rispetto a quello inizialmente effettuato né prelevamenti totali o parziali prima della scadenza.

2. Sulla somma depositata viene applicato, secondo quanto pattuito all'atto della richiesta del certificato, un tasso nominale annuo di interesse fisso oppure indicizzato nella misura riportata sul fronte del documento.

3. Per i certificati a tasso variabile, la misura dell'interesse riportata sul fronte del documento indica il tasso nominale annuo iniziale; le relative variazioni derivanti dall'andamento del parametro di indicizzazione decorrono secondo i tempi e i criteri indicati sul fronte del certificato.

4. Nell'ipotesi di mancata rilevazione o di soppressione del parametro di indicizzazione prescelto, la Banca ha facoltà di individuare un indice sostitutivo, tale da non comportare, al momento della prima applicazione, significativi scostamenti dalla misura del precedente da ultimo rilevata.

5. La capitalizzazione periodica degli interessi viene effettuata solo se espressamente indicata sul fronte del documento rappresentativo del certificato di deposito.

Art. 3 - Rimborso del certificato e pagamento degli interessi

1. Il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi alla scadenza sono effettuati, previa presentazione del titolo o della ricevuta sostitutiva, esclusivamente presso lo sportello della Banca al quale è stata richiesta l'emissione del certificato. Qualora la data di pagamento coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento è effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 4 - Termini di prescrizione degli interessi e del capitale

1. Nel caso di esplicito mancato rinnovo a scadenza, i diritti dei titolari dei certificati di deposito si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di pagamento e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui il certificato è divenuto rimborsabile.

Art. 5 - Procedura di ammortamento

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di deposito, è applicabile la procedura di ammortamento disciplinata dalla legge 30 luglio 1951, n. 948.

2. Se l'importo del certificato di deposito non supera € 516,46, si applica anche al certificato al portatore la procedura semplificata prevista per i certificati nominativi dalla legge 948/1951 e si può procedere al rilascio del duplicato decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di diffida.

Art. 6 - Garanzia

1. I certificati di deposito nominativi sono coperti, nel limite di euro 103.291,38 per ogni depositante, dalla tutela del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Sezione VII - Vendita di obbligazioni e di altri prodotti finanziari emessi dalla Banca - Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi**Art. 1 - Caratteristiche delle obbligazioni bancarie**

1. Le obbligazioni bancarie sono titoli di credito, nominativi o al portatore, con le caratteristiche di cui all'art. 2414 c.c. e vengono emesse dalla Banca per la raccolta del risparmio a medio e lungo termine.

Art. 2 - Modalità di vendita

1. Le obbligazioni emesse dalla Banca sono trattate interamente dalla Banca e dalle sue filiali ovvero, nel caso di operatività fuori sede, dai promotori finanziari della stessa.

2. La vendita delle obbligazioni è effettuata a mezzo di apposita scheda predisposta dalla Banca che deve essere consegnata presso la stessa e le sue filiali ovvero nel caso di operatività fuori sede, presso gli uffici dei promotori finanziari o, se richiesto, presso il domicilio del cliente.

Art. 3 - Emissione di obbligazioni

1. Quando l'emissione obbligazionaria forma oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il regolamento del prestito obbligazionario e tutte le altre informazioni sulla Banca emittente e sulle caratteristiche dell'emissione sono contenute nel prospetto informativo redatto e pubblicato secondo le modalità indicate dalla Consob.

Art. 4 - Emissione di prodotti finanziari diversi dai certificati di deposito e dalle obbligazioni bancarie

1. La Banca può emettere prodotti finanziari per la raccolta che comportano l'emissione di titoli di credito aventi caratteristiche diverse dalle obbligazioni e dai certificati di deposito nel rispetto delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, nonché di quelle contenute nel presente contratto.

Art. 5 - Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi

1. Per prodotti finanziari assicurativi si intendono le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005.

2. Prima della sottoscrizione di tali prodotti, la Banca consegna gratuitamente al cliente la scheda sintetica, la Parte I e II e, ove richiesto dal cliente medesimo, anche la Parte III del prospetto informativo che le imprese di assicurazione hanno messo a disposizione della Banca. Per quanto concerne i prodotti finanziari assicurativi di tipo unit linked e i prodotti finanziari di capitalizzazione, sono consegnati su richiesta del cliente anche il regolamento dei fondi interni ovvero degli Oicr cui sono collegate le prestazioni principali ed il regolamento della gestione interna separata.

3. Per la distribuzione di tali prodotti si osservano, oltre alle clausole del presente contratto per quanto compatibili, anche le disposizioni di cui art. 85, commi 2, 3 e 4 del Regolamento Consob 16190/2007.

4. L'informativa normativamente prevista viene fornita al cliente su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile e accessibile per il cliente. Ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora il cliente ne faccia richiesta, tale informativa può essere anticipata verbalmente con riserva della Banca di fornirla su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre due giorni lavorativi successivi.

Sezione VIII - Operazioni di pronti contro termine**Art. 1 - Caratteristiche dell'operazione**

1. Le operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.

2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal cliente alla Banca.

3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell'operazione restano di proprietà del cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell'operazione, senza però che il cliente sino a tale momento possa comunque disporre.

4. I diritti accessori relativi ai titoli spettano al cliente acquirente a pronti.

Art. 2 - Pagamento del prezzo nella vendita a pronti

1. Il cliente è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti.

2. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, l'eventuale conto corrente del cliente per l'importo corrispondente al prezzo pattuito.

Art. 3 - Clausola risolutiva espressa

1. I contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: **a)** in presenza di una situazione di cui all'art. 1186 c. c., **b)** al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del cliente in modo tale da porre in pericolo il riacquisto della proprietà dei titoli da parte della Banca, **c)** all'andamento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi delle presenti condizioni o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il cliente in qualità di prestatario o riportatore.

2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo telex, telegramma, fax, posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al cliente. In tal caso il

momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con la data di risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

Art. 4 - Remunerazione dell'operazione

1. La remunerazione del cliente per le operazioni di pronti contro termine è costituita dall'importo risultante dalla differenza tra il prezzo a pronti ed il prezzo a termine.